



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0040/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0040/TFNST/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente
Angelo Pasquale Perta – Componente
Flavia Tobia – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 18 aprile 2023, sul ricorso *ex art. 89, comma 1, lett. a)*, CGS proposto dai sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri, genitori del calciatore Mohamed Naffaa (25.09.2012 - matr. 3887577) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898) avverso il diniego allo svincolo per inattività *ex art. 109 NOIF*, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 13 febbraio 2023, i sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Mohamed Naffaa, adivano, *ex art. 89, comma 1, lett. a)*, CGS, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, avverso il diniego di svincolo del loro figlio minore Mohamed Naffaa da parte della società ASC Neugries.

A sostegno del proprio ricorso, i sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri rilevano che, in data 3 dicembre 2022, avrebbero richiesto alla società ASC Neugries (società presso la quale è tesserato il calciatore Mohamed Naffaa) lo svincolo del proprio figlio, senza specificare nel dettaglio le motivazioni poste alla base della richiesta.

In data 16 dicembre 2022 la società ASC Neugries, a fronte di detta richiesta, rilasciava al proprio tesserato Mohamed Naffaa un nullaosta per effettuare stage tecnici, allenamenti e partite amichevoli con la società Virtus Bolzano a far data dal 16 dicembre 2022.

Ricorrono, pertanto, i sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri, chiedendo che venga concesso lo svincolo del proprio figlio Mohamed Naffaa dalla società ASC Neugries, non ritenendo sufficiente il nullaosta concesso dalla predetta società, in quanto permetterebbe al calciatore di svolgere con la Virtus Bolzano esclusivamente allenamenti ed amichevoli.

Con memoria del 22 febbraio 2023, controdeduceva la società ASC Neugries, la quale rilevava di non aver potuto accettare la suddetta richiesta di svincolo, in quanto priva dei necessari requisiti formali e sostanziali.

Precisava, altresì, la società ASC Neugries che, in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Mohamed Naffaa) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano, seguito poi da un secondo incontro con detta società in data 5 dicembre 2022.

Il ricorso veniva dunque deciso alla riunione del 18 aprile 2023.

Il ricorso proposto è da dichiararsi inammissibile.

In virtù degli atti depositati, infatti, il Tribunale ritiene che, stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all'art. 109 delle NOIF.

Più precisamente, si osserva come nel ricorso presentato dai sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri manchi totalmente l'indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori.

La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull'esternazione di un disagio del calciatore nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, senza però indicare in alcun modo specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l'esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico.

Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa.

L'impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all'art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Si deve, poi, necessariamente osservare come la società ASC Neugries abbia eccepito che in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Mohamed Naffaa) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano.

Quanto sopra, dunque, seppur non si possano non considerare le particolari circostanze della fattispecie descritta e la giovane età del calciatore, impone al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano e il calciatore Mohamed Naffaa nel mese di dicembre 2022 e, in particolare, con riferimento alla asserita effettuazione di un vero e proprio "provino" del calciatore in questione, non autorizzato dalla società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai sigg.ri Bendaoud Naffaa e Sara Nassiri, genitori del calciatore Mohamed Naffaa (25.09.2012 - matr. 3887577) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898), avverso il diniego allo svincolo per inattività *ex art.* 109 NOIF. Dispone ai sensi dell'art. 89, comma 7, CGS la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'eventuale seguito di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Flavia Tobia

IL PRESIDENTE
Antonio Rinaudo

Depositato in data 28 aprile 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai